



LUGLIO 2020

LE SCADENZE

20/07/2020

- Termine di versamento del saldo 2019 e acconto 2020 ai fini delle imposte sui redditi ed IVA per i contribuenti interessati dall'applicazione degli ISA, compresi quelli che aderiscono al regime forfetario (comunicato MEF 22/06/2020. DPCM in corso di emanazione);

20/07/2020

- Termine di versamento dell'imposta di bollo per le fatture elettroniche emesse nel trimestre aprile-giugno (se inferiore a € 250, il versamento può essere effettuato entro il 20/10/2020);

23/07/2020

- Termine per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate e per la consegna al contribuente del Mod. 730/2020 ordinario presentato al sostituto d'imposta dal 21 giugno al 15 luglio 2020;

27/07/2020

- Termine di presentazione degli elenchi riepilogativi di cessioni di beni e servizi intracomunitari (Modelli Intrastat) relativi al mese di giugno 2020 o al II trimestre 2020;

31/07/2020

- Termine di versamento delle imposte a saldo e in acconto risultanti dalle dichiarazioni Modelli Redditi (IRPEF ed IRES) ed IRAP e del diritto camerale 2020 con maggiorazione dello 0,40% per i contribuenti non soggetti agli ISA che hanno approvato il bilancio entro il mese di maggio (ovvero senza maggiorazione per le società che hanno approvato il bilancio nel mese di giugno);

31/07/2020

- Termine per la presentazione del modello TR per la richiesta di rimborso o di comunicazione per l'utilizzo in compensazione del credito IVA del trimestre aprile-giugno 2020;

31/07/2020

- Termine per il versamento del contributo Anti-trust 2020 da parte delle società di capitali e cooperative con ricavi superiori a 50 milioni;

A seguito dell'emergenza Corona Virus, il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. "Decreto Cura Italia"), il D.L. 8 aprile 2020 n. 23 (c.d. "Decreto liquidità") e il DL 19 maggio 2020 n. 34 (c.d. "Decreto Rilancio") hanno modificato i termini ordinari degli adempimenti fiscali e, per alcuni contribuenti, dei principali versamenti fiscali e previdenziali di periodo. I termini di versamento indicati sono quelli previsti alla data di pubblicazione. Poiché potrebbero essere disposte ulteriori modifiche da nuovi interventi normativi, si consiglia di consultare l'elenco completo degli adempimenti e delle scadenze fiscali di periodo relativi al mese di Luglio 2020 nel sito dell'Agenzia delle Entrate al seguente link:

<https://www1.agenziaentrate.gov.it/strumenti/scadenzario/main.php>

IL TEMA DEL MESE

IL NUOVO CREDITO D'IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO E INNOVAZIONE

L'articolo 1, commi 198-207, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (c.d. "Legge di bilancio 2020") ha sostituito il credito d'imposta ricerca e sviluppo con un nuovo credito d'imposta che è riconosciuto, per gli investimenti in attività di **ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 ed altre attività innovative** effettuate nel **periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019** (ovvero nel **periodo d'imposta 2020** per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).

IL NUOVO CREDITO D'IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO E INNOVAZIONE

1. PREMESSA

Il nuovo credito d'imposta (ex articolo 1, commi 198-207, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160) riguarda gli investimenti in attività di **ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 ed altre attività innovative** effettuati nel **periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019** (ovvero nel periodo d'imposta 2020 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).

Sono potenzialmente agevolabili anche i progetti eventualmente avviati in periodi d'imposta precedenti in applicazione della precedente versione del credito d'imposta.

Mentre il precedente credito di imposta era basato su un metodo incrementale (ossia sull'investimento realizzato in eccedenza rispetto a quello medio effettuato nei 3 periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015, ovvero il triennio 2012, 2013 e 2014 per le imprese con periodo di imposta coincidente con l'anno solare), il nuovo credito di imposta agevola tutto lo **stock di investimenti** senza prevedere **un importo minimo di spesa** (in precedenza pari a euro 30.000).

L'ambito applicativo del credito d'imposta è definito da un decreto del Ministero dello Sviluppo economico (attualmente in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale).

2. PRESUPPOSTO SOGGETTIVO

Possono accedere al credito d'imposta:

- i **titolari di reddito d'impresa** (ai fini Irpef e Ires) di ogni settore di attività, dimensione e localizzazione territoriale dell'impresa residenti nel territorio dello Stato;
- **le stabili organizzazioni** nel territorio dello Stato di imprese non residenti (sono agevolati i soli investimenti di pertinenza delle stesse stabili organizzazioni stesse);
- gli **enti non commerciali**, in relazione agli investimenti in attività di ricerca e sviluppo eventualmente effettuati nell'esercizio di un'attività commerciale;
- le **imprese agricole** che ai fini fiscali determinano il reddito agrario su base catastale (ex articolo 32 del TUIR);
- i **consorzi e le reti di imprese**.

Per le imprese ammesse, la possibilità di fruire del beneficio è subordinata:

- al rispetto delle **normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro**;

Le differenze con il precedente credito d'imposta di ricerca e sviluppo

I beneficiari

Le condizioni

- al **corretto adempimento** degli obblighi di versamento dei **contributi previdenziali e assistenziali** a favore dei lavoratori.

Soggetti esclusi

Viceversa, sono escluse le imprese che:

- si trovano in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, ovvero un'altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal D.Lgs. n. 14/2019, o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di queste situazioni;
- sono destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2011¹.

3. PRESUPPOSTO OGGETTIVO

Sono agevolate (con aliquote e limiti diversi) le seguenti tipologie di attività:

Le spese agevolate

- **ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico** (12% nel limite di € 3.000.000), tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Frascati 2015 dell'Ocse;
- **innovazione tecnologica finalizzata a prodotti o processi nuovi o sostanzialmente migliorati** (6% nel limite di € 1.500.000), tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Oslo 2018 dell'Ocse;
- **transizione ecologica ed innovazione digitale 4.0** (10% nel limite di € 1.500.000);
- **design e ideazione estetica** (6% nel limite di € 1.500.000).

3.1 Attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico

3.1.1 Le attività agevolate

La ricerca agevolata

Sono considerate "di ricerca" le attività che perseguono un **progresso o un avanzamento delle conoscenze o delle capacità generali in un campo scientifico o tecnologico**, e non, viceversa, il semplice progresso o avanzamento delle conoscenze o delle capacità proprie di una **singola**

¹ Le sanzioni interdittive sono:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

impresa (pertanto, il progresso o l'avanzamento deve essere misurato non sulla singola impresa, ma in termini generali).

I criteri generali nel seguito illustrati devono trovare specifica declinazione in relazione ai diversi settori in cui opera l'impresa in relazione ai diversi campi scientifici e tecnologici nel cui ambito sono coinvolte le attività dei progetti intrapresi. In particolare:

- il credito non viene meno nel caso in cui gli **obiettivi perseguiti** (ovvero l'avanzamento scientifico o tecnologico ricercato) **non dovessero essere raggiunti ovvero realizzati pienamente;**
- se un particolare progetto scientifico o tecnologico è già stato raggiunto o tentato da altri soggetti, ma le relative informazioni non fanno parte delle **conoscenze disponibili e accessibili per l'impresa** (e neanche del gruppo di appartenenza dell'impresa stessa) all'inizio della ricerca e sviluppo (ad esempio perché coperti da segreto aziendale), i lavori sono agevolabili, in quanto rappresentano ugualmente un avanzamento scientifico o tecnologico;
- sono agevolate le attività di ricerca e sviluppo che sono svolte **contemporaneamente** e in **modo simile** nello stesso campo scientifico o tecnologico da **imprese concorrenti indipendenti** (ciò non è applicabile nel caso in cui il progresso scientifico o tecnologico sia stato raggiunto o tentato nell'ambito del gruppo, ovvero da altri soggetti che sono correlati all'impresa, in quanto controllanti o controllate o soggette a controllo comune con la stessa).

Nella seguente tabella riepiloghiamo le attività di ricerca agevolabili, le relative finalità e risultati.

Attività agevolabili	Aliquota	Definizione	Finalità	Risultati
Ricerca fondamentale	12%	Lavori sperimentali o teorici	Acquisizione di nuove conoscenze in ambito scientifico o tecnologico , mediante analisi di proprietà e strutture dei fenomeni fisici e naturali, senza prevedere applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette	Schemi o diagrammi esplicativi o teorie interpretative
Ricerca industriale	12%	Lavori originali	1) individuazione delle possibili applicazioni delle nuove conoscenze acquisite dalla ricerca fondamentale oppure individuazione di nuove soluzioni a un predeterminato scopo o obiettivo pratico. 2) approfondire le conoscenze esistenti per risolvere problemi pratici di carattere scientifico o tecnologico	Modelli di prova

Sviluppo sperimentale	12%	Lavori sistematici basati sulle conoscenze esistenti	Acquisizione di ulteriori conoscenze e raccolta di informazioni tecniche per lo sviluppo di nuovi prodotti o processi di produzione o per migliorare significativamente quelli esistenti . Le modifiche significative devono essere nuove e non rappresentare semplicemente l'utilizzo delle conoscenze dello stato dell'arte del settore o dominio di riferimento.	Prototipi utilizzabili per scopi commerciali o impianti pilota
-----------------------	-----	--	---	--

Viceversa, non sono agevolati:

Le attività escluse

- i lavori svolti per apportare **modifiche o migliorie minori ai prodotti ed ai processi già realizzati o applicati dall'impresa**;
- i lavori svolti per la **soluzione di problemi tecnici** legati al normale funzionamento dei processi di produzione dell'impresa o per **l'eliminazione di difetti di fabbricazione** dei prodotti dell'impresa;
- i lavori svolti per **adeguare o personalizzare i prodotti o i processi dell'impresa** su specifica richiesta di un committente;
- i lavori svolti per il **controllo di qualità dei prodotti o dei processi** e per la **standardizzazione degli stessi**;
- i lavori richiesti per **l'adeguamento di processi e prodotti a specifici obblighi** previsti dalle norme in materia di **sicurezza, salute e igiene del lavoro** o in **materia ambientale**.

3.1.2 Le spese ammissibili

Nel rispetto dei principi generali di effettività, pertinenza e congruità stabiliti dall'articolo 109, commi 1-2, del TUIR, sono agevolate le seguenti tipologie di spese imputate al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019²:

- 1) le **spese per il personale** relative ai ricercatori e ai tecnici (titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato) che sono **direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa**, nei limiti del loro effettivo impiego in queste tipologie di operazioni.

Nello specifico, assumono rilevanza le seguenti **voci di costo**, da rapportare alle ore o giornate impiegate in attività ammissibili:

- a) **la retribuzione al lordo** di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali;
- b) i **ratei di TFR**;
- c) le **mensilità aggiuntive**;

² Si ricorda che la regola di imputazione temporale degli investimenti ammissibili per competenza assume carattere generale e prescinde dai principi contabili adottati e dal regime di determinazione del reddito dell'impresa.

- d) **le ferie;**
 e) **i permessi;**
 f) **le indennità di trasferta, limitatamente al caso di attività svolte fuori sede;**

In particolare, per i soggetti che:

- a) hanno un'età non superiore a **35 anni;**
- b) possiedono un titolo di **dottore di ricerca** o sono iscritti a **un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera** o sono in possesso di una **laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico** secondo la classificazione internazionale standard dell'educazione (Isced) dell'UNESCO;
- c) sono assunti dall'impresa con contratto di **lavoro subordinato a tempo indeterminato;**
- d) sono al **primo impiego**, ossia non sono mai stati impiegati in precedenza, anche presso altre imprese, con contratti di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, fatta eccezione per il contratto di apprendistato;
- e) sono impiegati **in via esclusiva nei lavori di ricerca e sviluppo;**

la spesa concorre a formare la base di calcolo del credito d'imposta in misura pari al **150% del relativo ammontare.**

Per le prestazioni lavorative rese dagli **amministratori e dai soci:**

- sono riconosciuti i soli **compensi fissi ordinari annui** (di conseguenza sono esclusi i compensi variabili e le somme attribuite a titolo di partecipazione agli utili);
 - le spese sono riconosciute entro il limite quantitativo pari al **50% del compenso fisso ordinario annuo;**
 - l'ammissibilità delle spese è subordinata:
 - **all'effettivo pagamento dell'intero compenso fisso** nel periodo d'imposta agevolato;
 - al rilascio di una **dichiarazione sostitutiva di atto notorio** (ex DPR 445/2000) da parte del legale rappresentante dell'impresa circa **l'effettiva partecipazione dei soggetti in questione alle attività agevolabili** ed alla **congruità delle spese** rispetto al lavoro prestato, alle competenze tecniche, al lavoro prestato dagli altri soggetti impiegati in attività ammissibili (la stessa certificazione deve essere resa anche per i soci, i loro familiari, ed i familiari dei soci e degli amministratori che collaborano nel processo di innovazione);
- 2) le spese per i beni materiali mobili e software** che sono utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota nel limite delle quote di ammortamento, canoni di

locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese ordinariamente deducibili ai fini della determinazione del reddito d'impresa relativo al periodo d'imposta di utilizzo e nel limite massimo complessivo pari al **30%** delle spese di personale sopra indicate;

3) le spese per i contratti extra-muros che hanno ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo. In particolare:

a) per i contratti stipulati con università e istituti di ricerca che hanno sede nel territorio dello Stato: le spese concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per il **150% del loro ammontare**;

b) nei confronti delle imprese o soggetti che appartengono al **medesimo gruppo dell'impresa committente**³: sono applicabili le stesse regole previste per le attività di ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa⁴.

In ogni caso, i soggetti a cui vengono commissionati i progetti relativi alle attività di ricerca e sviluppo agevolate (anche se appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente) devono essere fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea ovvero in Stati che aderiscono all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco previsto dal D.M. 4 settembre 1996.

4) le spese per le privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, acquistate da terzi fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o che aderiscono all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco previsto dal D.M. 4 settembre 1996, anche in licenza d'uso, nel limite delle **quote di ammortamento per importi non superiori ad 1.000.000 di €**, a condizione che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti ai progetti di ricerca e sviluppo (viceversa, sono escluse le spese per l'acquisto, anche in licenza d'uso, dei suddetti beni immateriali derivanti da operazioni intercorse con imprese che appartengono allo stesso gruppo dell'impresa acquirente);

5) le spese per i servizi di consulenza ed equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo, nel limite massimo complessivo pari al **20% delle spese di personale** ammissibili ovvero delle **spese relative ai contratti extra-muros** ammissibili, senza tenere conto delle maggiorazioni ivi previste a condizione che i relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo

³ Si considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali.

⁴ L'eventuale maggiorazione per le spese di personale prevista se ricorrono determinate condizioni è applicabile solo se i soggetti neoassunti qualificati sono impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situati nel territorio dello Stato.

Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco previsto dal D.M. 4 settembre 1996;

- 6) le **spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi** impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo svolti internamente dall'impresa anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del **30% delle spese di personale** (ovvero, nel caso di ricerca extra-muros, del **30% dei costi dei relativi contratti**).

3.1.3 L'ammontare del credito d'imposta

Il credito d'imposta:

- è pari al **12%** della base di calcolo delle relative **spese ammissibili** (sopra descritte), **al netto di eventuali altre sovvenzioni e/o contributi** a qualsiasi titolo ricevuti per le medesime spese;
- è riconosciuto nel limite massimo di **€ 3.000.000** (da ragguagliare ad anno nel caso in cui il periodo d'imposta dovesse essere di durata superiore o inferiore ai 12 mesi).

3.2 Attività di innovazione tecnologica finalizzata a prodotti o processi nuovi sostanzialmente migliorati

3.2.1. Le attività agevolate

L'innovazione tecnologica

Sono considerate "di innovazione tecnologica" le attività finalizzate alla **realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa, diverse da quelle di ricerca e sviluppo**. I criteri per identificare l'attività agevolata tengono conto dei principi generali contenuti nel Manuale di Oslo dell'OCSE.

Nella seguente tabella riepiloghiamo in sintesi l'attività di innovazione tecnologica agevolabile, le relative finalità e risultati.

Attività agevolabili	Aliquota	Definizione	Finalità	Risultati
Innovazione tecnologica	6%	Lavori diversi da quelli di R&S	Realizzazione o introduzione di prodotti (oggetti industriali e artigianali, componenti, imballaggi, presentazioni, simboli grafici, caratteri tipografici) e processi nuovi o significativamente innovati/migliorati	Beni o servizi che si differenziano da quelli dell'impresa per: a) caratteristiche tecniche; b) componenti; c) materiali; d) software <i>embedded</i> ; e) facilità d'impiego f) semplificazione di utilizzo; g) maggiore flessibilità; h) prestazioni e funzionalità; Processi (es. processi o metodi di produzione e di distribuzione e

			rispetto a quelli già realizzati dall'impresa stessa	logistica di beni) che si differenziano da quelli dell'impresa comportando cambiamenti: a) nelle tecnologie utilizzate; b) negli impianti macchinari e attrezzature impiegate; c) nel software; d) nell'efficienza di risorse impiegate; e) nell'affidabilità e sicurezza dei soggetti coinvolti nei processi aziendali;
--	--	--	--	--

Le attività ammissibili al credito di imposta comprendono esclusivamente i lavori svolti nelle fasi precompetitive legate alla progettazione, realizzazione e introduzione delle innovazioni tecnologiche fino ai lavori concernenti le fasi di test e valutazione dei prototipi o delle installazioni pilota.

Le attività escluse

Viceversa, non sono considerate tali:

- le attività di *routine* per il miglioramento della qualità dei prodotti ovvero modifiche e migliorie minori;
- i lavori svolti per la soluzione di problemi tecnici legati al normale funzionamento dei processi di produzione o per l'eliminazione dei difetti di fabbricazione;
- (in generale) le attività volte a differenziare i prodotti dell'impresa da quelli simili presenti sullo stesso mercato concorrenziale per elementi estetici o secondari;
- le attività per l'adeguamento di un prodotto esistente alle specifiche richieste di un cliente;
- le attività per il controllo di qualità e la standardizzazione dei prodotti;
- i lavori richiesti per l'adeguamento di prodotti e/o processi a specifici obblighi di legge (in materia di sicurezza, salute e igiene del lavoro o in materia ambientale).

3.2.2. Le spese ammissibili

A fini della determinazione della **base di calcolo**, sono agevolate le seguenti tipologie di spese:

- 1) le **spese per il personale** (titolare di rapporto di **lavoro subordinato** o di **lavoro autonomo** o altro **rapporto diverso dal lavoro subordinato**) direttamente impiegato nelle operazioni di **innovazione tecnologica** svolte internamente all'impresa, nei limiti dell'effettivo impiego in queste operazioni.

Nello specifico, assumono rilevanza le seguenti **voci di costo**, da rapportare alle ore o giornate impiegate in attività ammissibili:

- a) **la retribuzione al lordo** di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali;
- b) **i ratei di TFR**;
- c) **le mensilità aggiuntive**;
- d) **le ferie**;
- e) **i permessi**;
- f) **le indennità di trasferta, limitatamente al caso di attività svolte fuori sede**;

Viceversa, le spese sostenute in relazione ai soggetti che:

- a) hanno un'età **non superiore a 35 anni**;
- b) sono in **possesso di un titolo di dottore di ricerca** o sono **iscritti a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera** o di una **laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico** secondo la classificazione Isced dell'UNESCO;
- c) sono stati assunti dall'impresa nel periodo agevolato con **contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (anche part-time)**;
- d) sono al **primo impiego**, ossia non sono mai stati impiegati in precedenza, anche presso altre imprese, con contratti di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, fatta eccezione per il contratto di apprendistato;
- e) sono **impiegati esclusivamente nei lavori di innovazione tecnologica**;

concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta in misura pari al **150%** del relativo ammontare.

Per le prestazioni lavorative rese dagli **amministratori e dai soci**:

- sono riconosciuti i soli **compensi fissi ordinari annui** (di conseguenza sono esclusi i compensi variabili e le somme attribuite a titolo di partecipazione agli utili);
- le spese sono riconosciute entro il limite quantitativo pari al **50% del compenso fisso ordinario annuo**;
- l'ammissibilità delle spese è subordinata:
 - **all'effettivo pagamento dell'intero compenso fisso nel periodo d'imposta agevolato**;
 - al rilascio di una **dichiarazione sostitutiva di atto notorio** (ex DPR 445/2000) da parte del legale rappresentante dell'impresa circa **l'effettiva partecipazione dei soggetti in questione alle attività agevolabili** ed alla **congruità delle spese** rispetto al lavoro prestato, alle competenze

tecniche, al lavoro prestato dagli altri soggetti impiegati in attività ammissibili (la stessa certificazione deve essere resa anche per i soci, i loro familiari, ed i familiari dei soci e degli amministratori che collaborano nel processo di innovazione);

- 2) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software** che sono utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l'importo fiscalmente deducibile (ai sensi degli articoli 102 e 103 del TUIR) ai fini della determinazione del reddito d'impresa e nel limite massimo complessivo pari al **30% delle spese di personale** (nel caso in cui questi beni dovessero essere utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell'impresa, rileva la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di innovazione tecnologica).⁵

Nella documentazione contabile oggetto di certificazione deve essere compresa una **dichiarazione sostitutiva di atto notorio** del legale rappresentante dell'impresa o dal responsabile delle attività ammissibili, attestante la misura e il periodo di impiego dei beni nelle attività ammesse.

- 3) le spese per contratti che hanno ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica** ammissibili al credito d'imposta. Nel caso in cui i contratti dovessero essere stipulati con imprese o soggetti appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente, dovranno applicarsi le stesse regole previste in caso di attività di innovazione tecnologica svolte internamente all'impresa. La maggiorazione per le spese di personale indicata al precedente punto n. 1) è applicabile nel solo caso in cui i soggetti neo-assunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situati nel territorio dello Stato⁶;
- 4) le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti** inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili, nel limite massimo complessivo pari al **20% delle spese di personale agevolabile**, a condizione che i relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o che sono ricompresi nell'elenco previsto dal D.M. 4 settembre 1996;
- 5) le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi** impiegati nelle attività di innovazione tecnologica ammissibili anche per la realizzazione di

⁵ Sono escluse dalle spese ammissibili al credito R&S&I le quote di ammortamento dei beni immateriali e software il cui costo è già incluso nelle spese ammissibili della previgente disciplina dell'articolo 3 D.L. 145/2013.

⁶ In ogni caso, queste spese sono agevolate a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti relativi alle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, sono fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco previsto dal D.M. 4 settembre 1996

prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del **30%** delle spese di personale, ovvero delle spese per i contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica.

3.2.3. L'ammontare del credito d'imposta

Il credito d'imposta:

- è pari **al 6%** della base di calcolo (aumentato al **10%** nel caso in cui le attività di innovazione tecnologica mirano al raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0) determinata secondo le indicazioni sopra evidenziate **al netto di eventuali altre sovvenzioni e/o contributi** a qualsiasi titolo ricevuti per le medesime spese ammissibili;
- è riconosciuto nel limite massimo di **€ 1.500.000** (da ragguagliare ad anno nel caso in cui il periodo d'imposta sia di durata superiore o inferiore ai 12 mesi).

3.3 Attività di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica

L'attività di innovazione digitale 4.0

Rientrano nelle attività di **“innovazione digitale 4.0”** i lavori svolti nell'ambito di progetti relativi alla **trasformazione digitale di processi aziendali** attraverso **l'integrazione e l'interconnessione dei fattori, interni ed esterni all'azienda, rilevanti per la creazione di valore.**

Nella seguente tabella riepiloghiamo le specifiche tipologie di attività che possono rientrare in questa definizione.

Attività di “innovazione digitale 4.0”
1) Soluzioni che consentono l'integrazione comune dei diversi componenti, moduli e sistemi di un'architettura aziendale in grado di garantire, tramite l'implementazione di un modello di dati comune e il supporto di diversi protocolli e interfacce, l'interconnessione trasparente, sicura e affidabile dei diversi dispositivi hardware (es. celle robotizzate, controllori logici programmabili) e delle applicazioni <i>software</i>
2) Soluzioni che consentono il miglioramento della gestione operativa della produzione mediante l'ottimale assegnazione dei lavori alle macchine, sequenziamento di attività, gestione della forza lavoro, abbinamento e predisposizione tempificata di utensili e attrezzature allo scopo ad esempio di migliorare l'uso di macchine, ridurre i <i>lead time</i> di produzione, minimizzare i costi, migliorare le prestazioni di consegna
3) Integrazione , attraverso l'applicazione di tecnologie digitali, tra il sistema informativo e le fasi del processo di produzione di beni o servizi

<p>4) Soluzioni che consentono la pianificazione e la simulazione dei processi produttivi che aiutano a definire le traiettorie di processo e i parametri ottimali di lavorazione, a partire dalle caratteristiche delle macchine disponibili e dei prodotti da realizzare allo scopo di migliorare la qualità e/o ridurre i costi</p>
<p>5) Soluzioni per la definizione e generazione sistematica degli indicatori chiave degli obiettivi aziendali, tramite la produzione e la raccolta automatica dei dati di processo</p>
<p>6) Soluzioni per la generazione di report di analisi relative al funzionamento delle risorse tecnologiche, materiali e personali coinvolte nei processi di produzione di beni o servizi (analisi descrittive, diagnostiche, predittive, prescrittive)</p>
<p>7) Soluzioni che consentono il suggerimento, tramite sistemi, piattaforme e applicazioni IT, sulle azioni correttive di processo (invio <i>alert o feedback</i> su derive di processo; realizzo di processi e sistemi adattativi)</p>
<p>8) Digitalizzazione di processi e prodotti nelle diverse aree e ambiti di creazione di valore (manutenzione predittiva delle macchine utensili CNC, tracciabilità di processo/prodotto, logistica/magazzino/movimentazione, controllo qualità, tracciatura automatica delle specifiche di qualità di prodotto, di materie prime)</p>
<p>9) Digitalizzazione delle interazioni tra gli operatori e delle filiere produttive, messa a punto di modelli di condivisione delle informazioni e di protocolli e metodi per il tracciamento dei prodotti all'interno della filiera allo scopo di migliorare la cooperazione e la resilienza delle filiere estese</p>
<p>10) Soluzioni con funzioni di <i>real time</i> remote di telediagnosi, teleassistenza, telemanutenzione, installazione a distanza, monitoraggio con funzioni accessibili <i>on demand</i> e da qualsiasi luogo interconnettibile nonché soluzioni che favoriscono soluzioni di lavoro da remoto (<i>smart working</i>)</p>
<p>11) Riprogettazione delle funzioni, dell'architettura, dei moduli e della connettività dei beni strumentali in ottica di digitalizzazione per consentire l'introduzione di soluzioni "<i>pay per use</i>" di macchine e sistemi di produzione</p>
<p>12) Soluzioni specifiche di <i>blockchain, cybersecurity, edge e cloud computing,</i> a potenziamento e arricchimento e per garantire la sicurezza delle soluzioni indicate nei punti precedenti</p>

La transizione tecnologica

Sono considerate "**attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di transizione ecologica**" i lavori svolti nell'ambito di progetti relativi alla **trasformazione dei processi aziendali secondo i principi dell'economia circolare**, così come indicati dalla comunicazione della Commissione Europea (COM 2020) 98 dell'11 marzo 2020 e riepilogati nella seguente tabella:

Attività di transizione ecologica
<p>1) Lavori di progettazione di prodotti sostenibili che durano più a lungo e sono concepiti per essere riutilizzati, riparati o aggiornati per il recupero delle proprie funzioni</p>
<p>2) Progetti relativi a prodotti che possono essere sottoposti a procedimenti di riciclo a elevata qualità per il recupero dei materiali, in modo da ridurre l'impatto ambientale dei prodotti lungo il ciclo di vita (c.d. <i>ecodesign</i>)</p>
<p>3) Realizzazione di catene del valore a ciclo chiuso nella produzione ed utilizzo di componenti e materiali, anche sfruttando opportunità di riuso e riciclo cross-settoriali;</p>
<p>4) Modelli di sinergia tra sistemi industriali presenti all'interno di uno specifico ambito economico territoriale, caratterizzati da rapporti di interdipendenza funzionale in relazione alle risorse materiali ed energetiche (es. i sottoprodotti, i rifiuti, l'energia termica di scarto, il ciclo integrato delle acque);</p>

<p>5) Soluzioni tecnologiche per il recupero atte ad ottenere materie prime seconde di alta qualità da prodotti post-uso, in conformità con le specifiche di impiego nella stessa applicazione o in differenti settori;</p>
<p>6) Tecnologie e processi di disassemblaggio e/o remanufacturing intelligenti per rigenerare e aggiornare le funzioni da componenti post-uso, in modo da prolungare il ciclo di utilizzo del componente con soluzioni a ridotto impatto ambientale;</p>
<p>7) Soluzioni e tecnologie per monitorare il ciclo di vita del prodotto e consentire la valutazione dello stato del prodotto post-uso al fine di facilitarne il collezionamento per il recupero di materiali e funzioni</p>
<p>8) Modelli di business “prodotto come servizio” per favorire catene del valore circolari di beni di consumo e strumentali</p>

3.4 Attività di design e ideazione estetica

3.4.1. Le attività agevolate

Il design

Sono tali le attività (diverse da quelle che rientrano nell’ambito applicativo del credito d’imposta ricerca e sviluppo e di innovazione tecnologica) poste in essere dalle imprese che operano nel settore della **moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafa, del mobile e dell’arredo, della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.**

Nello specifico, l’attività innovativa sui prodotti dell’impresa deve essere “significativa”, intendendo per tale qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi i componenti di prodotti complessi, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici (si tratta quindi di innovazioni legate in via generale all’aspetto esterno o estetico dei prodotti).

Per le imprese che operano nel settore dell’abbigliamento e negli altri settori in cui è previsto il rinnovo a intervalli regolari dei prodotti, sono agevolati i lavori relativi alla **concezione e realizzazione di nuove collezioni o campionari** che presentano **elementi di novità** rispetto alle collezioni e ai campionari precedenti con riguardo ai **tessuti** o ai **materiali utilizzati**, alla loro **combinazione**, ai **disegni** e alle **forme**, ai **colori** o ad altri **elementi rilevanti**.

Viceversa, dall’agevolazione sono esclusi i lavori che sono finalizzati al semplice **adattamento di una collezione o campionario esistente** attraverso l’aggiunta di un singolo prodotto o la modifica di una sola caratteristica dei prodotti esistenti (es. la modifica dei soli colori).

Attività agevolabile	Aliquota	Definizione	Finalità	Risultati
Design e ideazione estetica	6%	Attività di concezione o realizzazione di nuove	Introduzione di collezioni o campionari che presentino elementi di novità rispetto ai	Campionari nuovi non destinati alla vendita per l’impresa per tessuti o materiali utilizzati di combinazione tessuti/materiali disegni e forme

		collezioni campionari	o	precedenti dell'impresa	colori altri elementi rilevanti, eccetto l'aggiunta di un singolo prodotto o modifica di una sola caratteristica (es. colore o un solo elemento di dettaglio)
--	--	--------------------------	---	----------------------------	--

Le attività ammissibili riguardano **solo la fase precompetitiva** che termina con la realizzazione dei campionari non destinati alla vendita.

3.4.2 Le spese ammissibili

Sono agevolate:

- 1) le **spese per il personale** (con rapporto di lavoro subordinato o autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, nonché quelle rese da amministratori o soci) direttamente impiegato nello svolgimento delle attività di design e ideazione estetica. Nel caso di soggetti di età non superiore a **35 anni**, al **primo impiego**, in possesso di una **laurea in design o altri titoli equiparabili**, assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di design e innovazione estetica, la spesa sostenuta concorre alla formazione della base di calcolo per un importo pari al **150%** del relativo ammontare;
- 2) le **quote di ammortamento**, i **canoni di locazione finanziaria** o di **locazione semplice** e le **altre spese relative ai beni materiali mobili** utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al credito, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari, nei limiti:
 - dell'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa;
 - del **30%** delle spese di personale agevolate.
- 3) le **spese per contratti** aventi ad oggetto il **diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di design e ideazione estetica** ammissibili, stipulati con professionisti o studi professionali o altre imprese⁷;
- 4) le **spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti** utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle altre attività innovative agevolate,

⁷ Nel caso in cui i contratti dovessero essere stipulati con imprese o soggetti appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, sono applicabili le stesse regole previste per le attività di design e ideazione estetica svolte internamente all'impresa. La maggiorazione per le spese di personale under 35 è applicabile solo nel caso in cui i soggetti neo-assunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situati nel territorio dello Stato. In ogni caso, queste spese sono agevolate a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco previsto dal D.M. 4 settembre 1996.

nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese di personale ammissibile o contratti per attività da parte del commissionario⁸;

- 5) le **spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi** impiegati nelle attività di design e ideazione estetica, nel limite massimo pari al **30%** delle spese di personale ammissibili ovvero delle spese per i contratti per attività da parte del commissionario.

3.4.3 L'ammontare del credito d'imposta

Il credito d'imposta:

- è stabilito in misura pari al **6% della base di calcolo** determinata secondo le indicazioni sopra evidenziate al netto di eventuali altre sovvenzioni e/o contributi a qualsiasi titolo ricevuti per le medesime spese ammissibili;
- è fruibile entro il **limite massimo di € 1.500.000** (da ragguagliare ad anno nel caso in cui il periodo d'imposta dovesse essere di durata superiore o inferiore ai 12 mesi).

4. MODALITA' DI UTILIZZO

Il credito di imposta:

- è **utilizzabile esclusivamente in compensazione** (ex articolo 17 D.Lgs. 241/1997) attraverso la presentazione del modello F24 tramite i servizi telematici Entratel e Fisconline, in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere, dal periodo di imposta successivo a quello di sostenimento dei costi per le attività in ricerca e sviluppo "subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione";
- **non può essere ceduto o trasferito** (neanche all'interno del consolidato fiscale);
- **non è soggetto ai limiti** previsti dall'articolo 1, comma 53, della Legge 244/2007 (utilizzo dei crediti d'imposta da quadro RU, pari a 250.000,00 euro) e dell'articolo 34 della Legge n. 388/2000 (limite generale annuale di compensazione nel modello F24, pari a 1.000.000,00 euro per il 2020);
- **non concorre né alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF, IRES, IRAP, né alla determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali** previsti dagli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR;
- è **cumulabile con altre agevolazioni** che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che questo cumulo, tenuto conto anche della non

⁸ Le spese sono agevolate a condizione che i soggetti cui sono commissionati i progetti relativi alle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al D.M. 4 settembre 1996.

concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Al solo fine di consentire al MISE di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative, è prevista la necessità di inviare una specifica **comunicazione** che:

- deve essere inviata a consultivo, ovvero successivamente alla chiusura del periodo d'imposta in cui sono stati effettuati gli investimenti agevolati;
- è funzionale all'acquisizione da parte del MISE delle informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative (pertanto, la comunicazione non costituisce né una condizione preventiva di accesso al benefico né una causa di diniego del diritto all'agevolazione spettante in caso di eventuale mancato invio).

Il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della suddetta comunicazione saranno stabiliti da un decreto direttoriale.

5. DOCUMENTAZIONE

Ai fini della fruizione del credito d'imposta è necessario predisporre una serie di documenti, ovvero:

- **Documentazione contabile** predisposta dall'impresa da cui si evinca l'effettivo sostenimento dei costi ammessi in merito:
 - a) **alle spese del personale** (la documentazione contabile deve comprendere i **fogli di presenza nominativi** riportanti per ciascun giorno le ore impiegate nelle attività ammissibili, **firmati dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria o dal responsabile delle attività**);
 - b) **ai beni materiali e mobili e per i software** utilizzati nelle attività ammissibili (la documentazione contabile deve comprendere anche **la dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa o del responsabile delle attività** ammissibili relativi alla **misura e al periodo** in cui gli stessi sono stati utilizzati per tali attività);
 - c) **ai compensi per le attività svolte dai soci e/o amministratori e/o loro familiari e una dichiarazione sostitutiva** di atto notorio **da parte del legale rappresentante dell'impresa** circa l'effettiva partecipazione dei soggetti in questione alle attività agevolabili ed alla congruità delle spese rispetto al lavoro prestato, alle competenze tecniche, al lavoro prestato dagli altri soggetti impiegati in attività ammissibili;
- **una certificazione (rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti)** dell'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e della corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa. Per le imprese che non sono obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un **revisore legale dei conti** o da una **società di revisione legale dei conti**, iscritti nella sezione A del registro

previsto dall'articolo 8 del D.Lgs. 39/2010. Le spese sostenute per questo adempimento sono riconosciute in aumento del credito d'imposta nel limite di **€ 5.000** e, comunque, nel limite massimo previsto per il credito.

- **una relazione tecnica**, che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. La relazione deve essere:
 - a) predisposta a cura del **responsabile aziendale** delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto
 - b) o sotto progetto;
 - c) controfirmata dal **rappresentante legale dell'impresa**.

Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione tecnica deve essere **redatta** e rilasciata all'impresa **dal soggetto commissionario** che esegue le attività.

Per le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e per quelli di transazione ecologica, nella relazione tecnica è necessario fornire **specifiche informazioni sugli obiettivi perseguiti o implementati attraverso i progetti intrapresi**, con la descrizione dello stato di fatto iniziale e degli elementi pertinenti alla definizione e comprensione del progetto di innovazione, della situazione futura che verrà a determinarsi tramite lo sviluppo delle attività di progetto e dei criteri qualitativi/quantitativi rilevanti per la valutazione del concreto conseguimento degli obiettivi di innovazione attesi.

Sulla base della documentazione sopra indicata e di quella ulteriormente fornita dall'impresa, l'Agenzia delle Entrate effettua i controlli per la verifica delle condizioni di spettanza del credito d'imposta e della corretta applicazione della disciplina. In caso di indebita fruizione (anche parziale) del credito, è previsto il recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge, fatte salve le eventuali responsabilità di ordine civile, penale e amministrativo a carico dell'impresa beneficiaria.

Infine, qualora dovessero rendersi necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all'ammissibilità di specifiche attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica o di altre attività innovative nonché in ordine alla pertinenza e alla congruità delle spese sostenute dall'impresa, l'Agenzia delle entrate potrà richiedere un parere al Mise.